



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

1° - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA DETERMINAZIONE n. 766 Del 19/06/2023

OGGETTO: Concessione congedo straordinario retribuito per il mese di luglio 2023 a dipendente comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 151/2001 e del Decreto Legislativo n. 119/2011

Vista la richiesta di modifica dei giorni di congedo straordinario retribuito della dipendente matricola n. 2391 volta ad usufruire dello stesso nel mese di luglio 2023 per assistere la madre in possesso di invalidità ed accompagnamento;

Premesso che i congedi retribuiti biennali sono definiti inizialmente dalla Legge 388/2000 (art. 80, comma 2, poi ripreso dall'art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 e dal Decreto Legislativo n. 119 del 2011 che ha profondamente rivisto la disciplina dei congedi retribuiti di ventiquattro mesi, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di accesso all'agevolazione;

Dato atto che per la concessione dei congedi retribuiti di due anni, come nel caso dei permessi lavorativi (art. 33 Legge 104/1992) la condizione essenziale è che il disabile sia stato accertato persona con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 104/199, oltre la convivenza nel caso che il congedo sia richiesto, in mancanza del coniuge, dai figli della persona con handicap grave o coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta;

Preso atto che il congedo fruito ai sensi del D.Lgs. n. 119/2011 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa per intero per il congedo di durata annuale.

Accertato che la dipendente matricola n. 2391, dalla documentazione allegata alla richiesta, rientra in tutte le condizioni essenziali previste dalla normativa vigente per la concessione del congedo straordinario retribuito;

DETERMINA

per quanto meglio esposto in premessa:

di concedere alla dipendente matricola n. 2391 il congedo straordinario retribuito a giorni per il mese di luglio 2023;

- **che alla stessa** ai sensi dell'articolo 42, comma 5 ter del Decreto Legislativo n. 151/2001 sarà corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (precisazione introdotta dal Decreto 119/2011) e che ai sensi dell'art. 42, comma 5 quinquies durante la fruizione del congedo non maturerà né ferie, né tredicesima mensilità.

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005